NORME SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 6

A decorrere dal 1 gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvedera' con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145 ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, a favore del personale ferroviario nei limiti di spesa di lire 43,4 miliardi. A tal fine e' abrogata la tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, sopra citato.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1986, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 24 dicembre 1985, n. 779
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-miglioramenti-economici-al-personale-dell-azienda-autonoma/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it